

FESTIVITÀ SOPPRESSE 2018

Nel 2018 i giorni di permesso per ex festività spettanti alle lavoratrici e ai lavoratori delle **AREE PROFESSIONALI** saranno **QUATTRO**, relativi alle seguenti ricorrenze¹:

- San Giuseppe 19 marzo - lunedì
- Ascensione 39° giorno dopo la Pasqua: per il 2018, 10 maggio - giovedì
- Corpus Domini 60° giorno dopo la Pasqua: per il 2018, 31 maggio - giovedì
- SS. Pietro e Paolo 29 giugno - venerdì

Per i **QUADRI DIRETTIVI** (e per i **Dirigenti**) il numero delle giornate per il 2018 è ridotto a **TRE**, in quanto sino al 31/12/2018 una giornata di ex festività è destinata a finanziare il Fondo per l'Occupazione (per gli appartenenti alle **Aree Professionali** il contributo si realizza attraverso la rinuncia a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di dotazione iniziale di banca delle ore: pertanto la **dotazione iniziale di banca delle ore** diventa di **15 ore e 30 minuti**)².

Per quanto riguarda la piazza di **Roma**, il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, è giornata festiva e, pertanto, i giorni di permesso si riducono di una unità.

I permessi in questione spettano solamente se nei giorni delle ex festività il lavoratore ha diritto all'intero trattamento economico: quindi **il diritto alla fruizione decade qualora nelle date citate si verificano assenze non retribuite dalla banca**. Ciò può avvenire per esempio, per scioperi, aspettative per motivi personali, congedi parentali non retribuiti, ma anche (**ATTENZIONE!**) nei casi di fruizione, in coincidenza con le date sopracitate, di **giornate di solidarietà** a carico del Fondo di settore o **congedi "straordinari" remunerati al 40% (c.d. social day)**. In altri termini occorre evitare di fissare come solidarietà o social day le date indicate (19/03/2018 - 10/05/2018 - 31/05/2018 - 29/06/2018) perché altrimenti le ex festività spettanti per il 2018 si ridurrebbero per un numero di giorni equivalenti (e si fruerebbe di un giorno remunerato in misura ridotta a fronte della perdita di una giornata pagata al 100%).

I permessi per ex festività sono **fruibili anche a mezzogiornate** esattamente di **3 ore e 45 minuti**. **ATTENZIONE!** La fruizione solo pomeridiana (con uscita dopo l'intervallo) determina comunque una riduzione della spettanza di 3 ore e 45 minuti.

MANCATA MONETIZZAZIONE

Gli accordi di gruppo in vigore stabiliscono la sospensione della monetizzazione fino a tutto il 2018 e che eventuali **residui non fruiti al 31 dicembre dell'anno di competenza** vadano **perduti** (non è possibile ottenere **nessuna compensazione**). Consigliamo pertanto - in occasione della pianificazione delle assenze - di utilizzare per prime le ex festività.

FESTIVITÀ CHE SE COINCIDENTI CON LA DOMENICA DANNO DIRITTO ALLA SCELTA TRA IL RECUPERO O IL COMPENSO AGGIUNTIVO: 25 APRILE - 1° MAGGIO - 2 GIUGNO

Nel 2018 nessuna delle seguenti festività: 25 Aprile - 1° Maggio - 2 Giugno, coincide con la domenica e pertanto **non si ha diritto ad ulteriori giornate di recupero**.

¹ Il 4 Novembre - Festa dell'Unità Nazionale - nel 2018 cadrà di domenica e pertanto non darà diritto al recupero come permesso per ex festività.

² Per il personale a part time il contributo è fissato in misura proporzionale alla minore durata della prestazione lavorativa.